

Codice A1502A

D.D. 25 maggio 2016, n. 312

CIG in deroga - Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1/8/2014 e Accordo Quadro regionale del 29/12/2015 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande contenute nella Tranche n. 04-2016

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga che subentrano alla previgente normativa regionale, e le successive disposizioni attuative contenute nella Circolare Ministeriale n. 19 dell’11 settembre 2014 e nella successiva Nota della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione protocollo n. 40/0005425 del 24 novembre 2014;
- l’Accordo sottoscritto fra la Regione e le parti sociali in data 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, che recepisce le disposizioni contenute in detto Decreto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 sopra citato fino al 31 dicembre 2015, secondo gli orientamenti operativi delineati nell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014;
- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, relativa ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 sopra citato;
- il Decreto Interministeriale n. 90973 dell’8 luglio 2015 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna alle Regioni e alle Province Autonome 500 milioni per la gestione 2015 degli ammortizzatori in deroga, di cui Euro 37.477.687 alla Regione Piemonte;
- la normativa generale sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro delineata nel Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015, in attuazione della delega contenuta nella Legge 10 dicembre 2014, n. 183, che al Titolo II rivede l’assetto dei Fondi di Solidarietà introdotti dalla Legge 92/2012 prima citata, che dovrebbero subentrare alla CIG in deroga a tutela delle aziende non cassa integrabili e dei loro

dipendenti in caso di crisi aziendale, e che dispone all'art. 44, comma 6 che per l'anno 2015 le Regioni possano disporre concessioni di ammortizzatori sociali in deroga nell'ambito del 5% delle risorse loro assegnate senza tener conto dei criteri restrittivi stabiliti agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;

- l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, sottoscritto in data 14 ottobre 2015, con cui si definiscono le modalità di applicazione in Piemonte delle deroghe ai criteri gestionali degli ammortizzatori in deroga previste dal DLgs n. 148/2015 sopra citato nell'ambito del 5% delle risorse stanziato con il D.I. n. 90973/2015, successivamente individuate formalmente dal Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2325 del 26 ottobre 2015, con cui si prende atto dell'Addendum, autorizzando la Direzione Coesione Sociale a dare attuazione alle disposizioni ivi contenute;

- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 con concessioni di CIG in deroga limitate a un massimo di tre mesi, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi non sottoposti ai vincoli previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;

- l'Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l'annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;

- la Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, con cui si forniscono varie precisazioni sulle modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga nell'annualità 2016;

- le disposizioni che si sono succedute in ordine ai Fondi di Solidarietà, e in specie al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), che raccoglie le imprese non cassa integrabili con un organico superiore ai 5 dipendenti non aderenti a Fondi bilaterali, e in particolare le Circolari INPS n. 22 del 4 febbraio 2016 e n. 30 del 12 febbraio 2016 e le Note della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, prot. 40/0003223 del 1° marzo 2016, prot. 40/0003763 del 18 febbraio 2016 e prot. 40/0004831 del 1° marzo 2016, con cui si definiscono le modalità di raccordo tra la CIG in deroga e il sistema dei Fondi di Solidarietà, precisando che le imprese aderenti al FIS o ai Fondi bilaterali attivi possono liberamente scegliere nel 2016 se ricorrere alla CIG in deroga o agli interventi previsti dai Fondi a tutela delle situazioni di crisi, non essendoci un ordine di priorità nell'accesso a questi strumenti, nonché il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2016, con cui si specifica la disciplina del Fondo di Integrazione Salariale;

- la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l'annualità 2016, integrando le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107/2015 e definendo i codici di monitoraggio che dovrà applicare la Regione in sede di trasmissione delle autorizzazioni e il codice intervento riservato alle sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell'integrazione salariale;

- il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanziava 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell'applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554, stanziamento che verrà integrato dai residui della gestione 2015, che alla data dell'11 maggio 2016 sono individuati dal monitoraggio ufficiale INPS in 19.833.000 Euro, soggetti ad ulteriori aggiustamenti a seguito delle liquidazioni di domande ancora in sospeso o delle eventuali revoche che verranno disposte, e che verranno sbloccati ai fini del loro utilizzo per la nuova annualità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non appena la Regione comunicherà di avere completato le autorizzazioni di tutte le domande pervenute, come indicato nella Nota della Direzione Generale

degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione protocollo n. 40/0005978 del 14 marzo 2016;

- l'Addendum all'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga e per il restante 10% alla CIG in deroga a favore di apprendisti di aziende in CIGS non coperti da altro ammortizzatore e, fino alla data del 30 giugno 2016, per dipendenti di datori di lavoro non imprenditori che occupano fino a 15 addetti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016, con cui si approvano per presa d'atto l'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e il successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

CONSIDERATO

- che il comma 1 dell'art. 2 del D.I. n. 83473/2014 stabilisce che *"il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento ..."*;
- che l'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 stabilisce che i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio nell'anno 2016 per una durata massima di tre mesi, equiparati a 92 giorni di calendario, e una minima di cinque giorni, da chiudersi comunque al 31 dicembre 2016;
- che, visti i risultati positivi finora conseguiti, si intende proseguire con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, sistema avviato sperimentalmente nel 2013 che consente di massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili coprendo il maggior numero possibile di domande;
- che le domande sono organizzate in *tranches* omogenee, da trasmettere all'INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD prima citati, al ricevimento della marca da bollo, al caricamento dei consuntivi individuali mensili, e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale richiesto;
- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, e l'applicazione dei controlli sulle domande pervenute previsti dalle procedure informatiche dell'Istituto, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati interna, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;

- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata agli accertamenti svolti da parte dell'INPS, che dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata dallo stanziamento approvato con il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016, integrato dai residui della gestione 2015, secondo quanto prima specificato;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e specificate nella Circolare n. 56/2016 prima citata;
- che, nelle more dell'entrata in vigore dei dispositivi previsti dall'art. 22 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata con i servizi per l'impiego senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'impiego verificare tale circostanza, e segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 44 della Legge 92/2012;
- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;
- che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;
- che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,

riferito alla *Tranche* di spedizione n. 04-2016, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio tra gennaio e marzo 2016 e dalla durata massima rientrante nei limiti richiamati in premessa, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;

- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS con le risorse stanziare con il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016, integrate dai residui della gestione 2015, sulla base delle specifiche operative riportate nella Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016;

- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, sia la verifica sul fatto che i dati a consuntivo trasmessi con la modulistica SR41 non superino il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di stabilire che il Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte si occuperà dei successivi adempimenti operativi e dei flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e degli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione, che non comporta oneri per il bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio SARCINELLI